

Corte di Cassazione sez. III civ. – 5 dicembre 2011, n. 26000 – Pres. Preden – Rel. Massera

Rc auto – Impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa – Trasferimento del portafoglio ad altra impresa - Sinistri – Risarcimento danni – Obblighi dell’impresa cessionaria – Intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada - Limiti

Ai fini del risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, qualora l'impresa di assicurazione sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, quest'ultima potrà usufruire della copertura del Fondo di garanzia per le vittime della strada nei limiti dei massimali di legge e sempre che il sinistro si sia verificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore. Sono, invece, a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti del massimale di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge.

Per i sinistri che si siano verificati successivamente alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, l'onere risarcitorio grava direttamente sull'impresa cessionaria con il solo limite del massimale di polizza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza in data 16 ottobre 2003 il Tribunale di Lucca, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di T.A. in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., e di F.A., condannò, in solido, P.O., G.M. e M.M., questi ultimi fino alla concorrenza della loro quota ereditaria, a risarcire i danni subiti da A.P. in un sinistro stradale.

2. - Con sentenza in data 21 aprile - 28 maggio 2009 la Corte d'Appello di Firenze elevò l'importo da risarcire al P. ed estese la condanna alla T. in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., alla F.S., quale impresa designata, nei limiti del massimale di legge, e alla N.T. S.p.A., nei limiti della eccedenza del massimale di legge.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il P. non aveva provato di avere subito un danno patrimoniale; la T.A. era ampiamente in grado di valutare almeno dal 28 marzo 1990 la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico di A.M. e l'ammontare del danno subito dal P., per cui aveva provveduto ad estinguere l'obbligazione risarcitoria con grave e colpevole ritardo; anche la F. era risultata responsabile di mala gestio.

3. - Avverso la suddetta sentenza La N.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il P. ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi e anche l'O. ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi.

Gli altri intimati non hanno espletato attività difensive.

O. e G.A. S.p.A. (nuova denominazione di N.T. S.p.A.) hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente i tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. - Ricorso principale N.T.

2.1 - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 88 D.P.R. n. 449/1959, 8 D.L. n. 857/78, convertito in legge n. 39/77, 19 legge n. 990/1969, e dei Decreti del Ministero dell'Industria del 31.5.1993, 30.7.1993 e 30.9.1994.

Sostanzialmente la ricorrente, premesso di essere cessionaria mediante convenzione della C.T., precedentemente posta il l.c.a., assume di essere carente di legittimazione passiva, a vantaggio dell'impresa designata, anche con riferimento ai giudizi relativi a sinistri avvenuti prima della pubblicazione della convenzione di trasferimento del portafoglio.

2.2 - Il secondo motivo lamenta ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 88 D.P.R. n. 449/1959, 3 e 4, D.L. n. 576/1978, convertito in legge n. 738/1978, 19, 20 e 21 legge. n. 990/1969, nonché dei massimali minimi di garanzia;

violazione e falsa applicazione dei Decreti del Ministero dell'Industria del 31.5.1993, 30.7.1993, 30.9.1994; error in procedendo, ai sensi degli artt. 112 e 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.

Assume che, in ogni caso, essa sarebbe tenuta al risarcimento non in proprio, ma in nome e per conto del F.G.V.S. e spiega di avere già erogato l'intero massimale (£ 100.000.000) di legge.

3 - Le due censure, trattate congiuntamente poiché presuppongono la soluzione della medesima questione, sono infondate.

3.1 - Questa stessa Sezione ha già stabilito (Cass. Sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento - anche mediante convenzione - del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorché l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9, della legge 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Non sono mancate decisioni di segno diverso, ma esse riguardano fattispecie non identiche a quella in esame.

Peraltro, l'orientamento sopra sintetizzato è stato recentemente ribadito (Cass. Sez. III, n. 19981 del 2011) con argomentazioni che il collegio condivide e recepisce integralmente.

3.2 - Con decreto del Ministero dell'Industria del 31 maggio 1993 la C.T. S.p.A. venne posta in liquidazione coatta amministrativa. In data 29 luglio 1993 venne stipulata una convenzione tra il Commissario liquidatore e la società P. S.p.A. (successivamente N.T. S.p.A. e ora G.A. S.p.A.) in forza della quale - a fronte di un preciso corrispettivo economico - venne trasferito il portafoglio danni della società in l.c.a.

L'art. 4b della convenzione recita testualmente: "Per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si applica l'art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39; sono

a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l'impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l'impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada".

Dalla chiarissima lettera della clausola convenzionale in esame si ricava che, ferma restando l'applicazione della normativa di legge di cui all'art. 8 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, i contraenti provvidero, nel secondo comma, a regolare tra loro l'obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del F.G.V.S., convenendo, espressamente, che sarebbe spettato all'impresa cessionaria l'obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza.

La conseguente ricaduta sulla fattispecie è nel senso che, essendo stato posto a carico del F.G.V.S. il massimale di legge, correttamente la Corte territoriale ha accolto la domanda del danneggiato volta ad ottenere dalla impresa cessionaria, unica legittimata tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale in virtù della menzionata convenzione, la differenza tra il massimale di legge e il massimale di polizza (di cui peraltro ha sottolineato l'omessa prova da parte della ricorrente). Non costituisce elemento di segno contrario la cosiddetta interpretazione autentica dell'art. 4b della convenzione fornita dalle stesse parti contraenti con la successiva convenzione del 22 marzo 1994, giacché quest'ultima si limita a chiarire le modalità dell'esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1993, ma non si riferisce in alcun modo a quelli antecedenti a quella data, come quello oggetto di controversia, accaduto nel 1985.

3.3 - Non inducono a statuizione diversa le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria. Per contrastare l'orientamento che scaturisce dalla citata sentenza n. 19981/2011 di questa Corte, essa obietta: a) non si è considerato che il trasferimento del portafoglio è stato disposto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 449/1959 norma che espressamente dispone che sono a carico dell'impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento; b) si interpreta erroneamente l'art. 4b della convenzione e la successiva interpretazione autentica, la quale chiarisce che quanto in esso previsto si riferisce solo ai sinistri verificatisi successivamente al 31 luglio 1993; c) si richiama una sentenza della Corte (la n. 3966/99), che si basa sul falso presupposto che la cessione del portafoglio della T. alla N. sia avvenuta ai sensi del D.L. n. 576 del 1988, quando invece il trasferimento avvenne ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 449/59 e che, in ogni caso, afferma che l'impresa cessionaria agisce in nome e per conto del F.G.V.S. per i sinistri antecedenti la liquidazione.

3.4 - Quest'ultima obiezione è manifestamente irrilevante.

Infatti, senza necessità di approfondire la disamina della sentenza n. 3966 del 1999, è agevole rilevare che, quand'anche il riferimento a tale precedente fosse errato, ciò non varrebbe ad inficiare la correttezza del

precedente ragionamento, che, al contrario, appare di per sé pienamente condivisibile.

Manifestamente infondata è la seconda obiezione.

La cosiddetta interpretazione autentica si riferisce esclusivamente all'esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. per i sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1993; quindi è del tutto arbitrario volerne trarre la conseguenza voluta dalla ricorrente. In realtà l'interpretazione autentica non riguarda la disciplina dei sinistri avvenuti antecedentemente alla data dianzi indicata.

Più articolata risposta merita la prima obiezione.

L'art. 88 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, intitolato trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione, recita testualmente:

“Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente”. La ricorrente assume che tale norma dispone espressamente che sono a carico dell'impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento.

Questa interpretazione non può essere condivisa.

Il legislatore, consentendo il trasferimento convenzionale del portafoglio di imprese in l.c.a., ha inteso perseguire un triplice scopo: salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell'impresa in liquidazione, tutelare i suoi assicurati dalle azioni risarcitorie intraprese nei loro confronti, garantire ai soggetti danneggiati in sinistri causati dagli assicurati un risarcimento adeguato. Per conseguire tali finalità si è preteso che la cessionaria offrisse garanzie di solidità e affidabilità (primo comma del citato art. 88), che la scelta cadesse sull'impresa che offrisse le condizioni migliori e che la

convenzione fosse approvata dal Ministero per l'industria e il commercio (secondo comma dell'art. 88).

Nel contempo si è favorita l'impresa cessionaria, la quale evidentemente aveva presentato la propria offerta in esito ad una valutazione di convenienza economica, stabilendo (quarto comma dell'art. 88), per tutelarne le esigenze organizzative, che i rischi inerenti ai contratti trasferiti fossero a carico di detta impresa scaduto il termine di sessanta giorni previsto dal secondo comma .

Sinallagmaticamente, il legislatore ha voluto che, per i sinistri verificatisi anteriormente al termine suddetto, l'impresa cessionaria si assumesse l'onere di corrispondere ai danneggiati la differenza tra il massimale di legge, rimasto a carico del F.G.V.S., e il massimale di polizza previsto dal contratto stipulato dall'assicurato prima che la società fosse posta in liquidazione coatta amministrativa.

In definitiva, il regime normativo è il seguente: a) per i sinistri avvenuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 58 D.P.R. n. 449/1959 l'onere risarcitorio grava direttamente sulla compagnia cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della polizza ad essa trasferita;

b) per i sinistri verificatisi in epoca antecedente alla scadenza del suddetto termine, il risarcimento è a carico del F.F.V.S., ma l'impresa cessionaria resta obbligata per gli importi eccedenti i massimali di legge, con il limite dei massimali di polizza.

Se così non fosse, rimarrebbe priva di significato la parte della clausola convenzionale 4b che - esplicitamente - pone "a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge". Infatti, seguendo la tesi della ricorrente, essa non avrebbe alcun ambito di concreta applicazione. Pertanto occorre affermare il seguente principio di diritto:

"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 58 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 il F.G.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest'ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza".

4. - Ricorso incidentale P.

4.1.- Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21 e 25 legge 990/1969, 2043, 2054, 2056, 1218, 2059 c.c., 185 c.p.; D.M. Industria 31.5.93 e 30.9.94; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si assume che, stante la mala gestio, la F. come la N.T. debbono rispondere per capitale, interessi e rivalutazione senza limiti e che, ai fini della determinazione del termine finale del ritardo nell'inadempimento, occorre avere riguardo all'esborso del massimale di polizza.

4.2.- La censura implica apprezzamenti di fatto e non considera l'incidenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice e del limite del massimale posto dall'art. 21 Legge n. 990 del 1969.

La Corte territoriale ha deciso la questione in conformità della giurisprudenza consolidata.

Il quesito finale non dà ragione delle numerose violazioni e false applicazioni di norme di diritto indicate.

4.3.- Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento: a) del danno patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea; b) del danno patrimoniale conseguente alla invalidità permanente.

4.4.- I quesiti plurimi che concludono le due censure non si prestano all'enunciazione di principi di diritto che siano, al tempo stesso, decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

La sentenza impugnata ha risolto la questione in armonia con l'orientamento di questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12293 del 2004) il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza ed ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 3867 del 2004; Cass. n. 14678 del 2003) che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Infatti (Cass. Sez. III, n. 10289 del 2001) l'invalidità permanente, mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

A definitivo chiarimento della questione in esame è sufficiente ricordare ancora che (Cass. Sez. III, n. 12022 del 2000) la perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di

guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto, si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica.

5. - Ricorso incidentale O.

5.1 - Il primo motivo lamenta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 25 Legge 990/1969.

Si assume che, stante l'accertato colpevole ritardo nel provvedere all'estinzione dell'obbligazione risarcitoria, le compagnie assicuratrici avrebbero dovuto essere condannate al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito del danneggiato anche oltre il massimale di legge o di polizza.

5.2 - La censura, prima che infondata per le ragioni addotte in risposta all'analogo motivo di ricorso del P., è inammissibile perché riguarda le conseguenze di uno dei motivi di appello di costui, mentre la domanda di mala gestio formulata dall'O. era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perché proposta solo in secondo grado, statuizione non specificamente censurata.

5.3 - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 della legge n. 990/1969; violazione dei massimali di legge e dei Decreti Ministeriali dell'Industria del 31.5.93 e 30.9.94.

5.4 - La censura è infondata per le ragioni spiegate con riferimento ai ricorsi della N.T. e del P..

Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente incidentale non ha dimostrato di avere sottoposto la questione alla valutazione dei giudici di merito.

6. - Pertanto tutti i ricorsi vanno rigettati.

Il loro esito impone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Spese compensate.